

NOTIZIE SULLA EMIGRAZIONE E SUL LAVORO

SOCIETÀ DELLE NAZIONI

L'Italia e le raccomandazioni adottate dalle ultime sessioni della Conferenza Internazionale del Lavoro. — In conformità alla disposizione dell'art. 405 del Trattato di Versailles, il Governo Italiano ha trasmesso il 16 gennaio 1926 al segretariato della Società delle Nazioni le informazioni relative alle misure legislative o di altra natura adottate in Italia per ciò che concerne l'esecuzione delle seguenti raccomandazioni adottate dalla Conferenza Internazionale del Lavoro:

- 1) Raccomandazione concernente i mezzi di prevenzione contro la disoccupazione in agricoltura (Ginevra, 1921);
- 2) Raccomandazione concernente la protezione, prima e dopo il parto delle donne occupate in agricoltura (Ginevra, 1921);
- 3) Raccomandazione concernente il lavoro notturno delle donne nell'agricoltura (Ginevra, 1921);
- 4) Raccomandazione concernente il lavoro notturno dei fanciulli e degli adolescenti in agricoltura (Ginevra, 1921);
- 5) Raccomandazione concernente lo sviluppo dell'insegnamento agricolo (Ginevra, 1921);
- 6) Raccomandazione concernente le abitazioni ed i dormitori dei lavoratori agricoli (Ginevra, 1921);
- 7) Raccomandazione concernente le assicurazioni sociali in agricoltura (Ginevra, 1921);
- 8) Raccomandazione concernente l'applicazione del riposo settimanale nelle aziende commerciali (Ginevra, 1921);
- 9) Raccomandazione concernente i principi generali per l'organizzazione dei servizi ispettivi destinati ad assicurare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti per la protezione dei lavoratori (Ginevra, 1921);
- 10) Raccomandazione concernente l'impiego utile delle ore libere dei lavoratori (Ginevra, 1924);

Con questa comunicazione, che segue quella fatta a suo tempo per le raccomandazioni usate nelle prime due sessioni della Conferenza, tutte le raccomandazioni emesse dall'Organizzazione Inter-

nazionale del Lavoro, nei primi cinque anni di sua attività, sono ufficialmente dette conformi alla legislazione sociale italiana.

Se si considera questo fatto, tenendo conto che le raccomandazioni di cui trattasi, si riferiscono alle misure più varie della protezione del lavoro, e se si ricorda che l'Italia, sola fra i grandi paesi industriali, ha già ratificato dodici delle diciassette convenzioni elaborate dall'organismo ginevrino, si rileva quanto sia, nell'insieme, avanzata la nostra legislazione sociale.

CONGRESSI E RIUNIONI INTERNAZIONALI

La Commissione permanente delle Associazioni agricole presso l'Istituto internazionale d'Agricoltura. — A norma del regolamento per la Commissione permanente delle Associazioni agricole presso l'Istituto internazionale d'Agricoltura, questa si compone di rappresentanti delle Associazioni agricole dei diversi paesi.

La Commissione ha per scopo di servire da organo consultivo all'Istituto affinchè questo possa mantenersi in rapporto continuo con le associazioni agricole più rappresentative di tutti i paesi, e si propone, in conformità ai desideri espressi dalle Assemblee generali, di stabilire una collaborazione permanente e pratica fra l'istituzione di stato che l'Istituto rappresenta, e le associazioni agricole che provengono dall'iniziativa privata.

Per costituire la commissione, l'Istituto internazionale compilerà la lista delle associazioni più rappresentative di ogni paese, ritenute tali dai rispettivi Governi e qualificate dalla loro importanza particolare a designare i loro rappresentanti in seno alla Commissione.

Le persone che dovranno rappresentare le associazioni chiamate a partecipare alle composizioni della Commissione permanente saranno designate dalle Associazioni medesime.

La Commissione permanente delle Associazioni agricole darà al Comitato permanente dell'Istituto pareri su tutte le questioni che da esso le saranno sottoposte; rivolgerà al Comitato permanente dei voti che mirino a fare iscrivere all'ordine del giorno dei lavori della Commissione questa o quella questione che possano interessare le associazioni o in modo generale l'agricoltura; manterrà, pel tramite dei suoi membri, rapporti continuati fra l'Istituto e le Associazioni, e reciprocamente.

La Commissione adempie a queste funzioni, nel seguente modo:

a) a mezzo della riunione a Roma, dietro iniziativa e mediante convocazione da parte dell'Istituto di tutti i membri o di una parte di questi, a seconda delle questioni poste all'ordine del giorno;

b) a mezzo della consultazione per corrispondenza di tutto o di parte dei membri, secondo gli argomenti ;

c) mediante informazioni e suggerimenti fra ciascuno dei suoi membri, da una parte, e l'Istituto, dall'altra.

Il Comitato Permanente decide sulle questioni da sottomettere alla Commissione, ne autorizza la convocazione ed approva l'ordine del giorno di ogni sessione. Le questioni d'ordine tecnico possono formare oggetto di corrispondenza diretta se così dispone il Segretario generale autorizzato dal presidente dell'Istituto.

Allo scopo di stabilire il collegamento fra le Associazioni agricole nazionali ed i *Comités nationaux de propagande pour l'Institut international d'Agriculture*, si raccomanda che i membri della Commissione facciano parte del Comitato esistente nel loro paese.

ITALIA

Nel venticinquesimo anniversario della fondazione dell'Opera Bonomelli. — Il 30 dicembre 1925, a Cremona, fu solennemente celebrato il venticinquesimo anniversario della fondazione dell'Opera Bonomelli, di cui sono note le benemerite nel campo dell'assistenza alla nostra gente emigrata.

La cerimonia si svolse nella grande sala del Palazzo Stanga, col concorso delle autorità e di numerose rappresentanze delle sezioni della Bonomelli, nonchè del Consiglio direttivo della grande associazione, il quale era rappresentato dal presidente generale on. Antonio Baslini e dal consigliere prof. Umberto Pestalozza.

Presiedeva l'imponente riunione Mons. Giovanni Cassani, vescovo di Cremona, che aveva ai suoi lati il prefetto gr. uff. Rossi, l'on. Baslini, mons. Ferrario, che rappresentava l'arcivescovo di Milano, e il comm. Marziani, che rappresentava il Commissariato generale dell'Emigrazione.

Dopo che fu data lettura di molte ed autorevoli adesioni, prese la parola l'on. Baslini che comunicò all'assemblea il seguente messaggio del Presidente del Consiglio :

« Anche a nome del Governo Nazionale mi associo alle onoranze commemorative insigne prelato mons. Bonomelli cui fervida carità ed elevato patriottismo Italia deve una delle istituzioni umanitarie più belle e venerate. — MUSSOLINI ».

Lunghi applausi accolsero la lettura del messaggio presidenziale ; dopo di che, l'on. Baslini rievocò con nobili parole l'attività spiegata dall'Opera Bonomelli nei suoi primi venticinque anni di esistenza. « Pionieri, e sempre e dappertutto, i valorosi nostri missionari.... La nostra vita, o Signori, lasciatemelo dire ripetendo la parola del Presidente del Consiglio, fu tutta intessuta di carità

e di patriottismo, perchè mai un momento abbiamo deviato dal cammino che il venerato Presule ha tracciato all'Opera Sua ».

Dopo l'on. Baslini, parlarono applauditissimi il prefetto gr. uff. Rossi, che, ricordando mons. Geremia Bonomelli ed il monumento che ne esalta la gloria nella Cattedrale, disse che il grande Prelato s'era creato a sua volta « un monumento che sarà imperituro, un monumento inimitabile, un monumento di fratellanza e di solidarietà umana, di pietà e di italianità »; il vescovo di Cremona, mons. Cassani, che si associò di gran cuore alle onoranze al suo predecessore; il comm. Marziani, che portò il saluto di S. E. De Michelis ed esaltò i meriti insigni di mons. Geremia Bonomelli.

Terminati i discorsi, i convenuti discesero nella via ed assistettero all'inaugurazione di una lapide, che reca la seguente iscrizione dettata dal prof. Umberto Pestalozza:

« In questo avito palazzo Stanga — il giorno 18 Maggio 1900 — Mons. Geremia Bonomelli — accogliendo nel suo grande cuore — di Italiano e di Vescovo — le voci dolenti — dei fratelli lavoratori d'oltre Alpe — fondava l'Opera di Assistenza — al suo nome affidata — in cui riarde e risplende — la fiamma di quella duplice fede — che fu del suo magnanimo Spirito — la passione e la gloria — Il Comune e l'Opera Bonomelli ponevano ».

Il bel ricordo marmoreo fu preso in consegna, a nome del Comune, dal prof. Gaetano Agnoli.

La celebrazione venticinquennale ebbe termine alla cattedrale, con un pellegrinaggio alla tomba di mons. Geremia Bonomelli.

Dall'on. Baslini furono inviati varii telegrammi: a S. M. il Re, a S. E. Mussolini, a mons. Beltrami, vescovo dell'Emigrazione, a S. E. De Michelis.

A S. E. Mussolini fu così telegrafato:

« Il nobile messaggio di V. E. all'Opera Bonomelli nel 25° anno della sua fondazione, rievocando le virtù magnanime del grande Vescovo, suona ad essa non solo lode ma monito alto e civile. E della fiducia di V. E. l'Opera saprà essere degna ».

Il telegramma inviato a S. E. De Michelis era così redatto:

« Celebrando in Cremona il 25° anno della sua fondazione, l'Opera Bonomelli rivolge un grato pensiero alla E. V. e dall'intervento ufficiale di codesto R. Commissariato trae i più sicuri auspici di fecondo lavoro per gli altri scopi comuni ».

FRANCIA

La cittadinanza francese. — Il Senato ha votato nella sedute del 20 novembre e del 3 dicembre un progetto di legge che modifica le disposizioni del Codice Civile in materia di cittadinanza. Il progetto ritornerà alla Camera, la cui approvazione sembra

assicurata, se non altro per soddisfare talune correnti dell'opinione pubblica francese allarmata ad un tempo, come più volte fu segnalato nel *Bollettino*, dalla diminuzione della natalità ed insieme dalla crescente affluenza degli stranieri (1.732.868 nel 1914; 2.845.214 al 1° gennaio 1925).

La legge in questione è, dunque, intesa ad una più vasta assimilazione nella nazione francese, degli elementi di altre nazionalità residenti in Francia. Con questo intento sono state portate alle anteriori disposizioni le seguenti modifiche :

1° — È francese *tout enfant né en France d'une mère française* (Art. 3°).

2° — Per *donna francese* s'intende, secondo la nuova legge, anche quella che, avendo sposato un suddito straniero, non dichiara espressamente, nell'atto di matrimonio, di voler assumere la nazionalità del marito (Art. 81). Reciprocamente la donna straniera sposata ad un francese conserverà la propria nazionalità a meno che non dichiari nell'atto matrimoniale di assumere la nazionalità francese. Divengono pure francesi, per effetto del matrimonio, le donne straniere che, conformemente alla legislazione del paese di origine, assumono la nazionalità del marito.

3° — Assumono la nazionalità francese, senza alcuna formalità, i figli di una madre straniera nata in Francia. Praticamente, se una donna italiana, nata in Francia, si sposa ad un italiano nato in Italia, la prole diverrà francese fin dalla nascita. Anteriormente si richiedeva per lo stesso effetto che il padre fosse nato in Francia.

4° — Il diritto d'opzione dei figli maggiorenni, nati in Francia, tra la nazionalità francese e la nazionalità dei genitori, è mantenuto, ma alla semplice dichiarazione degli interessati dovrà aggiungersi *une attestation en due forme de leur gouvernement* (quello dei genitori) *en produisant, s'il y a lieu, un certificat constatant qu'ils ont répondu à l'appel sous les drapeaux conformément à la loi militaire de leur pays*. Il « *s'il y a lieu* » si riferisce a paesi che, come l'Inghilterra, non hanno servizio militare obbligatorio (Art. 2).

5° — Notevole estensione è quella per cui *peut devenir français... tout individu né en France d'un étranger et qui y est domicilié* (Art. 3). Le modalità della naturalizzazione sono espresse all'Art. 5 ; per esse i minorenni possono diventare francesi per semplice autorizzazione dei genitori o di chi ne faccia le veci. Questa disposizione apre largamente le porte delle famiglie straniere, indigenti e numerose, alle associazioni più o meno filantropiche che alla naturalizzazione francese subordinano la loro opera di assistenza ed i loro soccorsi.

6° — La residenza necessaria ad ottenere la naturalizzazione francese è ridotta da 10 a 3 anni ; ad un anno, se l'interessato ha fatto il servizio militare negli eserciti francese od alleati, se ha

sposato una francese, se ha reso alla Francia dei servizi di speciale utilità (Art. 6). Tuttavia il naturalizzato francese non potrà esercitare le funzioni elettorali che dieci anni dopo la data del decreto di naturalizzazione, a meno che, ad abbreviare questo periodo di tempo, non intervengano il servizio militare o meriti speciali verso la Francia.

Queste le innovazioni ammesse dal Senato ; alle quali se ne voleva aggiungere un'altra, per cui il proprietario di beni immobili, dopo dieci anni di possesso, avrebbe dovuto o liquidarli o naturalizzarsi francese. L'emendamento in questo senso è stato rimandato a quando il Senato crederà di prendere in esame il progetto di legge, già votato dalla Camera, sulle limitazioni alla proprietà immobiliare degli stranieri in Francia. È noto che in seguito alle rimostranze delle rappresentanze diplomatiche, la nostra compresa, il Governo francese è intervenuto presso il Senato affinché il progetto in questione venisse mandato agli archivi.

Al Consiglio superiore dell'assistenza pubblica. — Con *arrêté* del ministro del lavoro, dell'igiene, dell'assistenza e della previdenza sociale, in data 21 dicembre 1925, sono stati nominati membri del Consiglio superiore dell'assistenza pubblica :

come senatore, l'on. Reynald, in sostituzione di Léon Bourgeois, defunto ;

come deputato, l'on. Nogaro, in sostituzione dell'on. Claussat, defunto ;

come persona qualificata per la sua speciale competenza in materia di assistenza, il dott. Bouloumie, ex presidente della *Société internationale pour l'étude des questions d'assistance*, ex segretario generale dell'*Union des femmes de France* e del Comitato Centrale delle *Oeuvres d'assistance pour le travail*, in sostituzione di Henry Rousselle, defunto.

Gli stranieri. — Secondo la risposta scritta ad una interrogazione rivolta dal deputato Paul Bignon al Ministro dell'Interno, il numero totale degli stranieri in Francia ammontava il 1° gennaio 1925 a 2.845.214, così ripartiti :

Tedeschi 64.597 ; americani del Nord 49.414 ; americani del Sud 11.394 ; austriaci 5.384 ; belgi 460.352 ; britannici 84.116 ; bulgari 2.874 ; spagnoli 467.156 ; greci 25.073 ; olandesi 14.727 ; ungheresi 13.577 ; italiani 807.659 ; lussemburghesi 36.798 ; ottomani 20.108 ; polacchi 310.265 ; portoghesi 35.386 ; rumeni 24.381 ; russi 91.461 ; scandinavi 11.908 ; serbi, croati e sloveni 20.555 ; svizzeri 146.273 ; cecoslovacchi 39.591 ; varii 102.164.

FRANCIA-BELGIO

Accordo franco-belga in materia fiscale. — Il 9 dicembre 1924 è stato firmato a Parigi dall'on. Briand, presidente del consiglio, ministro degli Affari Esteri, pel Governo francese, e dal barone de Gaiffer d'Hestroy, ambasciatore straordinario e plenipotenziario di S. M. il re del Belgio a Parigi, pel Governo belga, un *arrangement* franco-belga, così formulato:

« I sudditi di uno dei due Stati contraenti che sono imponibili sul territorio dell'altro Stato potranno beneficiare, nelle stesse condizioni che i sudditi di questo, delle riduzioni d'imposte e di tasse, degli sgravi *à la base* e delle deduzioni che vi sono accordati, in materia fiscale, per ragioni di carichi di famiglia.

« L'accordo si applica all'imposta successoriale, ma non si applica all'imposta delle trasmissioni per donazione tra vivi.

« Esso avrà effetto a partire dal 1° gennaio 1926 ».

INGHILTERRA

L'emigrazione pel Canadá. — Il 16 dicembre 1925, alla Camera dei Comuni, il Sottosegretario per le Colone, sig. Ormsby Gore, ha annunciato che in base ad un accordo intervenuto fra il Governo britannico, il Governo del Canadá e le Compagnie Transatlantiche di Navigazione gli emigranti che a partire dal 1° gennaio 1926 si imbarcheranno per il Canadá muniti delle assistenze che sono previste dall'« Empire Settlement Act », potranno viaggiare a tariffa estremamente ridotta. Il signor Ormsby Gore ha ricordato d'aver annunciato precedentemente riduzioni analoghe per i viaggi in Australia e Nuova Zelanda.

A norma dell'« Empire Settlement Act » del 1922 alcune categorie di immigranti nei Domini Britannici avevano diritto a speciale assistenza, che si concretava in un prestito restituibile, poi, dall'immigrante, una volta sistematosi nel paese nuovo, nonchè in una lieve riduzione di tariffe a bordo dei piroscafi (riduzione che permetteva di raggiungere la costa orientale del Canadá con una spesa di 15 sterline 5 scellini, invece di 18 sterline 15 scellini).

Tali disposizioni non apparivano tuttavia pienamente soddisfacenti, sia perchè la riduzione di tariffa era in realtà non molto considerevole e non stabiliva un'adeguata differenza tra immigranti ordinari e immigranti assistiti dall'« Empire Settlement Act », sia, soprattutto, perchè i Governi dei *Dominions*, a cui spettava l'incarico di recuperare il rimborso dei prestiti, si trovavano spesso di fronte a grandi difficoltà nel ricercare dove fossero andati a stabilirsi gli immigranti, sparsi in un paese immenso, poco abitato e mancante di adeguati mezzi di comunicazione, e nell'ottenere da essi il rimborso predetto.

A norma, invece, delle disposizioni che entrano in vigore col 1° gennaio, l'assistenza degli immigranti (o meglio di quella categoria di essi che era contemplata nell'« Empire Settlement Act » del 1922) verrà accordata sotto forma di una notevole riduzione di tariffe, che da 15 sterline 5 scellini saranno portate a solo 3 sterline per la costa orientale del Canada.

Altre riduzioni sono pure contemplate nella tariffa ferroviaria per i viaggi nell'interno del Canada.

I prestiti agli immigranti non verranno più accordati se non in casi strettamente eccezionali.

Altre importanti clausole del nuovo accordo riguardano l'impegno del Governo Canadese di sorvegliare ed aiutare gli immigranti per la durata di cinque anni dal loro arrivo, e l'accettazione da parte delle autorità canadesi di immigranti, in qualità di coloni agricoli, che prima della loro partenza, non abbiano effettivamente esercitato l'agricoltura.

OLANDA

L'esercizio delle professioni liberali da parte degli stranieri. — L'esercizio delle professioni che richiedono una preparazione universitaria è regolata in Olanda da parecchie leggi. Gli stranieri, prima di essere ammessi all'esercizio delle professioni d'avvocato, di medico, di dentista e di farmacista, debbono subire gli esami rispettivi. Quelli che hanno ottenuto una laurea in paese estero, possono essere esentati dall'obbligo di affrontare una parte di questi esami.

Non esistono norme per l'esercizio, da parte di stranieri, della professione di ingegnere. L'ingegnere straniero, tuttavia, non ha diritto di portare tale titolo in Olanda.

TURCHIA

Restrizioni agli stranieri. — Le disposizioni nei confronti degli stranieri si vanno facendo sempre più severe. Il Governo ha ordinato che abbia applicazione la legge in base alla quale sudditi stranieri non possono soggiornare nelle località aventi meno di duemila abitanti senza un preventivo permesso speciale. In seguito all'entrata in vigore di questa legge la polizia turca ha invitato molti stranieri abitanti in piccoli centri a cambiare residenza.

UNGHERIA

Le limitazioni al soggiorno degli operai stranieri. — Il Ministro degli Interni ha ordinato che gli operai stranieri, ai quali è stato rifiutato il soggiorno in Ungheria, in attesa di trovarsi una occupazione, ottengano il permesso di soggiorno solo in casi motivati e su domanda dell'impresario. Gli operai stranieri venuti nel

paese per procedere al montaggio di macchine importate dall'estero, possono compiere questo lavoro solo nel caso in cui la sua durata non oltrepassi i due mesi, senza avere bisogno di alcuna autorizzazione speciale. L'ordinanza stabilisce, infine, che il rifiuto del permesso di soggiorno debba essere in ciascun caso sottomesso alla conferma del Ministro degli Interni e che i precettori stranieri così come i professori di lingue moderne e le istituttrici ricevano gratuitamente i loro permessi di soggiorno, nel caso in cui le loro retribuzioni mensili non superino i 12 milioni di corone ungheresi.

BRASILE

Progetti di nuove ferrovie. — Il Presidente della Repubblica ha diretto un messaggio al Congresso Nazionale sollecitando la necessaria autorizzazione per effettuare gli studi definitivi ed eseguire gli opportuni lavori per il collegamento della *Estrada de ferro Central de Brasil* (E. F. C. B.) nella stazione di Sant'Angelo o in altro punto più conveniente al porto di Santos o ad Ipateva.

In questo messaggio il Capo della Nazione mette in rilievo l'importanza assunta dal porto di Santos e il vertiginoso sviluppo di San Paolo, sottolineando il fatto che le ferrovie paulistane che nel 1900 trasportarono 2.339.003 tonnellate di merci, nel 1920 ne trasportarono 8.187.139.

Ammessa e riconosciuta universalmente la necessità di collegare il litorale con l'interno del paese, i mezzi suggeriti finora per conseguire tale scopo erano due:

1° — aumentare la capacità della *S. Paulo Railway*, o migliorando le linee attuali o costruendo una terza linea di aderenza;

2° — costruire linee con tracciati diversi da quello della *S. Paulo Railway*.

Il capo della Nazione illustra, invece, la convenienza di dar mano ad una ferrovia che colleghi Santos o un punto vicino alla Ferrovia *Central do Brasil*, con una stazione in prossimità di Mogy das Cruzes, e chiede al Congresso l'autorizzazione di far terminare gli studi ed iniziare l'opera, e lo stanziamento in bilancio dei crediti necessari.

Un'altra ferrovia è pure in progetto: quella che dovrebbe collegare uno dei porti dello Stato di S. Paolo — evidentemente Santos — alla capitale del Paraguay, Assunzione, passando per lo stato del Paraná.

CANADÀ

L'emigrazione italiana. — Il « Popolo d'Italia » pubblica la seguente intervista con il Ministro canadese dell'immigrazione, Sig. W. J. Egan, sull'importante argomento dell'emigrazione italiana al Canada:

« Trovasi da alcuni giorni a Roma il Sig. W. J. Egan, Ministro dell'immigrazione e della colonizzazione nel Governo Federale Canadese.

« Abbiamo potuto avvicinare l'illustre uomo e scambiare con lui qualche idea sulle relazioni tra l'importante Dominio del Nord America e il nostro Paese; e siamo stati da lui autorizzati a riferire le nostre conversazioni al « Popolo d'Italia ».

« — Ella, signor Ministro, si trova in Italia per qualche incarico ufficiale ?

« — Sì, io son qui per discutere questioni inerenti all'emigrazione tra l'Italia e il Canada. Il Presidente del Consiglio, on. Mussolini, mi ha cortesemente ricevuto e mi ha autorizzato a trattare i particolari delle questioni con S. E. De Michelis, Commissario Generale dell'emigrazione, col quale ho avute parecchie interviste.

« Potete ben persuadervi che attraverso i colloqui con un uomo pratico della materia e che ha a cuore gli interessi del suo Paese, è stata ribadita l'idea di una sempre più intima cooperazione tra i due Paesi, diretta al buon collocamento di agricoltori e di lavoratori agricoli italiani in Canada.

« — Ma non vi è ora possibilità di avviare in Canada una immigrazione generale indiscriminata ?

« — Il nostro intento è diretto ad avere principalmente agricoltori o salariati agricoli, ed occasionalmente, di tempo in tempo, quando le condizioni del mercato canadese lo permetteranno, di farvi venire anche operai per alcune determinate industrie, come per il passato avemmo, attraverso il vostro Ufficio di Ottawa, minatori, fonditori, taglialegna, sterratori, ecc.; ma queste domande sono subordinate alle richieste ed alle variazioni del mercato di lavoro.

« — Abbiamo appreso da alcune fonti che alcuni emigranti italiani e stranieri, si servono del Canada come di un ponte di passaggio agli Stati Uniti. È possibile ?

« — No, noi non prestiamo attenzione in modo assoluto ai suggerimenti ed alle pressioni di taluni interessi che tendono a fare del Canada un'entrata di straforo per la Confederazione Americana. Noi non ci prestiamo a questo gioco che non fa nè l'interesse nostro, che è diretto principalmente alla colonizzazione del Paese, nè quello degli Stati Uniti, coi quali lavoriamo sulle basi di una stretta cooperazione; ed anzi io vi autorizzo a dire ben chiaramente a taluni dei vostri connazionali che cercano in ogni modo di raggiungere amici o congiunti negli Stati Uniti, servendosi del Canada, che essi mantengono una speranza inutile ed irrealizzabile, tanto più che sono aumentate in questi ultimi tempi le misure di precauzione, rigorosissime, per impedire l'entrata illegale negli Stati Uniti degli emigranti attraverso il Canada.

« — Ella ha potuto anche rendersi conto dei nostri servizi dell'emigrazione in Italia...

« — Sicuramente. Grazie alla cortesia di S. E. De Michelis ebbi il privilegio di osservare da vicino il funzionamento di tutti i vostri servizi, tanto nei luoghi di provenienza, quanto nei porti dove ho assistito a tutte le operazioni dell'imbarco, e della bontà di questi servizi sono sincero ammiratore, mentre io stesso sono da tempo testimone dell'opera assidua del vostro ufficio dell'emigrazione a Ottawa, dove appunto è la sede del Ministero che presiedo.

« — E gli italiani al Canadà vanno incontro a un buon successo ?

« — Sì, molti italiani sono riusciti benissimo ; e quelli che, essendo agricoltori, si sono dati veramente all'agricoltura sono anche in prospere condizioni. Alcuni, s'intende, sono riusciti molto bene anche nelle città, allorquando l'immigrazione non subiva restrizioni, ma miglior successo arriderà sempre a quelli che si daranno all'agricoltura, in tutte le sue forme.

« — E per quanto riguarda il commercio di importazione e di esportazione tra il Canadà e l'Italia ?

« — Anche in questo campo si fanno continuamente progressi; abbiamo un delegato commerciale in Italia, e precisamente a Milano, i cui rapporti ci informano del costante apprezzamento in cui sono tenuti i nostri prodotti canadesi e del costante sviluppo dell'intercambio commerciale fra i due Paesi.

« — È la prima volta che Ella viene in Italia ?

« — Sì, e vi assicuro che, per quanto sta in me, non sarà l'ultima. Noi non possiamo fare a meno di amarla, l'Italia, per molte e molte ragioni. Parlare di Roma e delle sue glorie passate e presenti, non si può farlo adeguatamente con espressioni comuni!

« Sono stato grandemente soddisfatto della mia visita in Italia, sia per la parte ufficiale come per quella non ufficiale ; e come dicevo nel principio della mia conversazione con lei, sono certo che come risultato della Conferenza tenuta in Roma, i due Governi dell'Italia e del Canadà coopereranno nel miglior modo ad un lavoro pratico ed utile per entrambi.

« — Durante la sua permanenza in Roma, Ella mi diceva poco anzi di aver parlato con il nostro Presidente del Consiglio.

« — Sì, è stato per me un privilegio e un grande piacere di essere ricevuto dall'on. Mussolini. Egli ha dimostrato molta simpatia per il Canadà. La sua completa conoscenza delle questioni emigratorie ed immigratorie è stata per me una sorpresa dapprima, ma quando si considera che in relazione alle sue incombenze di Ministro degli Affari Esteri, anche questo lavoro viene ad essere direttamente sotto la sua direzione, attraverso un organismo così perfezionato quale è il Commissariato Generale dell'emigrazione,

allora si può comprendere perchè egli conosca molto cose del Canada e perchè sia disposto a vedere con simpatia la possibilità che un maggior numero di italiani possa venire da noi ».

MESSICO

L'acquisto di proprietà da parte di stranieri. — A complemento di una notizia apparsa nella stampa quotidiana nell'ottobre 1925 e riprodotta anche dal *Bollettino* del novembre dello stesso anno, si ritiene opportuno dar pubblicità ad informazioni ulteriori, che meglio ne chiariscono la sostanza e portata.

Convieni anzitutto ricordare che già la Costituzione Messicana del 1917 disponeva che la proprietà immobiliare è riservata ai cittadini ed alle Società messicane. Essa aggiungeva, però, che il cittadino estero può possedere immobili al Messico, in seguito ad un'autorizzazione speciale di quel Governo e previa una dichiarazione scritta, con la quale egli accetti di essere considerato, per le questioni concernenti la sua proprietà immobiliare, come cittadino messicano e rinunci quindi a qualsiasi ricorso per le vie diplomatiche. La stessa Costituzione determinava poi che gli stranieri non potessero in alcun caso possedere beni immobili nella « zona di proibizione » ossia entro i 100 chilometri dalla frontiera terrestre ed entro i 50 dalla costa del mare.

Queste disposizioni non sempre sono state osservate e, soprattutto, si è trovato il modo di violarle mediante la costituzione di Società, apparentemente messicane, ma che in realtà erano formate, esclusivamente e prevalentemente, da capitali esteri. Oltre a ciò, le disposizioni generiche contenute al riguardo nella Costituzione del 1917 avevano dato luogo ad interpretazioni diverse e ad una grande incertezza in materia; donde la necessità di disciplinarne e regolarne l'applicazione, mediante una legge speciale.

A queste necessità l'Amministrazione del Generale Calles dichiara di essersi ispirata nel preparare il progetto di legge, che ebbe a subire, prima ancora di apparire dinanzi al Congresso, notevoli modificazioni.

La Camera dei Deputati nell'ampia discussione cui l'ha sottoposto gli ha apportato nuove modificazioni ed infine l'ha approvato all'unanimità, con 150 voti. Dopo di che, esso è stato trasmesso al Senato, che dovrà discuterlo quanto prima.

Prima di riprodurre il testo del progetto di legge, è opportuno osservare che, non ostante esso abbia realmente, nelle sue linee generali, un carattere interpretativo ed esecutivo di una disposizione fondamentale della Costituzione Messicana, non appare perciò meno restrittivo ed ispirato alla consueta sfiducia verso gli stranieri che informa di sé la politica messicana.

Questa tendenza restrittiva si ricollega, d'altronde, come è

noto, alla politica di penetrazione economica e di assorbimento che gli Stati Uniti vorrebbero esercitare nel Messico e di cui questo si preoccupa e da cui tenta difendersi.

Naturalmente, l'attitudine degli Stati Uniti è ostile al progetto di legge e, secondo il *New York American*, il Governo Americano si proporebbe di elevare contro di esso una formale protesta.

Tale notizia non ha trovato sinora conferma, ma non è escluso che le modificazioni introdotte nel primitivo progetto di legge, dal Presidente prima, dalla Camera dei Deputati poi, modificazioni che lo hanno attenuato e reso più liberale, siano dovute alla pressione dell'Ambasciata Nord-Americana.

Ecco ora il testo del progetto, quale è stato approvato dalla Camera dei Deputati:

1) Nessuno straniero potrà acquistare la proprietà di terre ed acque in una zona di 100 chilometri dalle frontiere e di 50 dalla costa del mare, nè essere socio di Società messicane che acquistino tale proprietà.

2) Perchè uno straniero possa far parte di una Società messicana che abbia od acquisti la proprietà di terre o di acque od abbia concessioni di sfruttamento di miniere, acque o combustibili nel territorio della Repubblica, dovrà sottomettersi alle condizioni di cui all'art. 27, comma primo, della Costituzione e cioè impegnarsi dinanzi al Ministero degli Affari Esteri a considerarsi come cittadino messicano per quella parte di beni che gli spetta nella Società ed a non invocare, per quanto la riguarda, la protezione del suo Governo, sotto pena, qualora egli manchi al suo impegno, di perdere, a beneficio della Nazione, i beni che egli avesse acquistati o dovesse acquistare nella Società in parola.

3) Trattandosi di Società messicane che si dedichino all'agricoltura, il permesso di cui sopra non potrà essere concesso nel caso che, mediante l'acquisto di cui si tratta, rimanga in mano di stranieri il 50 % o più del capitale totale.

4) Le Società che posseggano immobili destinati all'agricoltura ed azioni di Società agricole e che si uniformino alle disposizioni dell'articolo precedente, dovranno liberarsi di tali immobili o di tali azioni entro dieci anni dalla promulgazione di questa legge.

5) I diritti, non compresi nell'articolo precedente, legalmente acquisiti da stranieri prima dell'entrata in vigore della presente legge, potranno essere conservati dai loro attuali titolari fino alla morte.

6) Quando uno straniero dovesse acquistare per eredità dei diritti il cui acquisto fosse proibito dalla presente legge, il Ministero degli Affari Esteri darà il permesso perchè si effettui e si registri la divisione dell'eredità. Quando uno straniero debba aggiudicarsi, in virtù di un diritto preesistente acquistato in buona fede, un diritto non consentito dalla legge, il Ministro degli Affari Esteri potrà dare il permesso per tale aggiudicazione.

In entrambi i casi il permesso si concederà, sotto la condizione di trasmettere, nell'atto stesso, i diritti di cui si tratta a persona capace di goderne.

7) Gli stranieri che godano dei diritti formanti oggetto della presente legge, acquistati prima della sua entrata in vigore, dovranno dichiararli al Ministero degli Affari Esteri entro l'anno successivo alla data di promulgazione della presente legge, restando inteso che, ove essi non lo facciano, si riterrà che l'acquisto dei diritti in parola ha avuto luogo dopo la promulgazione della legge.

8) Gli atti eseguiti ed i contratti stipulati contro le disposizioni degli articoli 1 e 2 saranno nulli di pieno diritto. La mancata esecuzione dell'articolo 4 darà luogo alla vendita all'incanto dei beni di cui all'articolo stesso.

9) Questa legge non deroga alle restrizioni stabilite da leggi speciali in materia di acquisto di diritti nel territorio della Repubblica, da parte di stranieri.

10) Il Potere Esecutivo è incaricato di regolamentare le disposizioni della presente legge.

11) Agli effetti della presente legge non si considereranno come alienazioni di proprietà gli affitti di immobili per un termine maggiore di dieci anni, dell'estensione strettamente necessaria per gli stabilimenti di carattere industriale, minerario, petrolifero ed altri non aventi carattere agricolo, senza pregiudizio di quanto possano disporre leggi speciali.

Articolo transitorio. Questa legge entra in vigore dalla data della sua promulgazione.

PORTORICO

La disoccupazione. — Le più recenti notizie dall'isola di Portorico informano di una gravissima agitazione di carattere economico e politico che vi regna da più settimane. Senza insistere sui motivi politici che sono da ricercarsi nel fermento nazionalistico di una popolazione che manifesta insolenza del dominio che esercitano nell'isola i Nord-Americani, conviene rilevare che le ragioni economiche hanno maggior peso: la principale di esse è la disoccupazione. Si calcola presentemente che nell'isola, la quale ha una popolazione di 1.300.000 abitanti, vi sono circa 300.000 disoccupati. Il fenomeno che esiste da tempo è venuto aggravandosi in questi ultimi tempi ed ha determinato una riduzione fortissima del saggio dei salari. I lavoratori della terra con prestazioni di 9 e 10 ore guadagnano al giorno da 25 a 60 cents di dollaro; gli operai impiegati nelle industrie guadagnano in media da cents 90 a dollari 2,40, e soltanto un quinto circa dei lavoratori specializzati, impiegati nei centri maggiori e in pubbliche imprese, raggiungono salari più elevati. Ad ovviare a questa situazione il gen. americano Mc. Intire, capo dell'Ufficio degli Affari insulari al Ministero della guerra, aveva proposto di trasferire i disoccupati nelle isole Hawaii, ma la proposta sollevò fiere opposizioni in Portorico e fu oggetto di censura alla Convenzione generale del Lavoro di Atlantic City.

Attualmente risiedono nell'isola di Portorico circa 290 italiani e quasi tutti sono o piccoli possidenti di terra o esercenti il piccolo commercio o mestieri vari (come calzolaio, sarto, meccanico, *chauffeur*, ecc.) o impiegati in notevoli intraprese. Per importanza numerica la colonia italiana segue quella spagnola, francese e tedesca.

STATI UNITI D'AMERICA

Le naturalizzazioni. — Dall'*Annual Report of the Commissioner of Naturalization* al Segretario del Lavoro per l'anno fiscale luglio 1924-giugno 1925, risulta che gli italiani vengono subito dopo i polacchi per le naturalizzazioni (26.137) di detto anno.

Il Commissario per la Naturalizzazione nel suo rapporto fa varie raccomandazioni al legislatore, e fra l'altro suggerisce:

a) che non si conferisca la cittadinanza per verun motivo a chi

sia entrato illegalmente da quando vigono le restrizioni immigratorie, e che invece possa acquistare la cittadinanza, con determinate cautele, chi, arrivato prima del 1921 senza che ne risulti l'entrata negli S. U. possa regolarizzare la sua posizione ;

b) che l'esame di naturalizzazione si effettui con la debita serietà ;

c) che gli stranieri siano tenuti ad iscriversi e che i proventi di tale registrazione siano devoluti al mantenimento delle classi per adulti.

AFRICA OCCIDENTALE

L'immigrazione nella Gambia. — Il governatore della Gambia (possedimento inglese) ha approvato il 16 ottobre un'ordinanza (N. 12 del 1924) che disciplina l'immigrazione.

A norma di tale ordinanza, l'immigrazione della Gambia è vietata alle seguenti categorie di persone : *a)* a ogni individuo suscettibile di cadere nell'indigenza o a carico dell'assistenza pubblica ; *b)* agli alienati ed agli idioti ; *c)* a ogni persona imputata di un reato che importi una pena di carcere e che il governo consideri, per tale motivo, come non desiderabile ; *d)* alle prostitute ; *e)* ad ogni persona che s'abbia ragione di considerare non desiderabile a cagione d'informazioni ricevute da fonte ufficiale ; *f)* a ogni persona che si proponga di dedicarsi ad un'opera di educazione o che interessi le missioni, che non abbia la cittadinanza britannica, a meno che detta persona non disponga di un'autorizzazione scritta del Governo britannico ; *g)* a ogni persona che non abbia passaporto o carta d'indentità in regola.

I passeggeri che intendono sbarcare nel porto di Bathurst sono esaminati da un funzionario dell'immigrazione che rilascia un certificato a coloro che possono essere ammessi. Le persone che si ritiene possano cadere a carico dell'assistenza pubblica possono essere autorizzati a penetrare nel territorio della Gambia se depositano una somma di sessanta sterline o se presentano la garanzia di una terza persona pel pagamento di detta somma. Se nel termine di 18 mesi una persona ammessa in queste condizioni cade nell'indigenza o non è più in grado di far fronte ai propri bisogni, il suo deposito viene confiscato.

Il capitano e l'armatore (o l'agente di detto armatore) dalla cui nave sbarchi un immigrante al quale l'ammissione nel paese è interdetta, saranno solidalmente responsabili di ogni spesa nella quale il Governo possa incorrere per il trasporto, il mantenimento e la deportazione di detto immigrante. Se un padrone ha arruolato persona non indigena e se nel termine di 18 mesi questa cade sotto le disposizioni che concernono gli immigranti non ammissibili, le spese summenzionate sono poste a carico del datore di lavoro.

Un marinaio non può essere licenziato da una nave senza il consenso dell'ispettore dell'immigrazione e se non siano state prese disposizioni per impedire che il marinaio in questione cada a carico della collettività. Chiunque s'introduca clandestinamente a bordo di una nave e viaggi di frodo, è passibile di un'ammenda o di una pena di prigione, nonchè della deportazione.

Una seconda ordinanza (N. 13 del 1924) concernente il rimpatrio degli stranieri imputati di un reato e approvato dal Governatore della Gambia in data 16 novembre 1924, dispone che ogni straniero imputato di un reato a norma della legge britannica del 1824 sul vagabondaggio, potrà essere rimpatriato fino alla regione del Protettorato o nel paese dove è nato; se si tratta di uno straniero nato nel Protettorato, il colpevole è consegnato al capo del distretto dove si trova il suo luogo di nascita.
